

Decreto Dirigenziale n. 66 del 15/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI NAPOLI DELLA DITTA PUPA FRANCESCO PER ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA, ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06



IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il titolare della ditta Pupa Francesco, con sede operativa nel Comune di Napoli in via Federico Persico 10 ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di carpenteria metallica, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come "Saldatura di oggetti e superfici metalliche"
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 25/07/00 con prot. 6700, reiterata in data 26/06/09 con prot. 571923, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 17/12/2010, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, in quanto il sistema di abbattimento (filtri a carboni attivi) è idoneo per il contenimento delle emissioni, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi ed il controllo delle emissioni con cadenza annuale;
 - a.2; l'Asl ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
 - a.3 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;
- b. che l'Amministrazione procedente, prima dell'emanazione del provvedimento finale, ha richiesto al Comune di Napoli di trasmettere il relativo parere entro un termine di 30 giorni;

CONSIDERATO

- a. che in data 03/01/11 con prot. 2676 il SUAP del Comune di Napoli ha trasmesso il proprio parere favorevole "se la richiesta riguarda una parte dell'immobile esistente e regolarmente edificato, come dichiarato dal richiedente, nei limiti della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, a condizione che i locali interessati siano parte originaria del manufatto e che abbiano una destinazione d'uso non residenziale e che gli eventuali condotti di convogliamento dei fumi non siano ubicati sulla facciata principale";
- b. che l'accertamento della sussistenza delle condizioni suindicate è di competenza del Comune e non dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi, lo stabilimento sito nel Comune di Napoli, con sede operativa in via Federico Persico 10, esercente attività di carpenteria metallica, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;



In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito nel Comune di Napoli in via Federico Persico 10 della ditta Pupa Francesco con sede operativa in Napoli in via Federico Persico 10, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attvità di carpenteria metallica, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come "Saldatura di oggetti e superfici metalliche", con utilizzo di elettrodi pari a circa 0,3 Kg/g, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA Nm³/h	Flusso di massa g/h	Concentrazione mg/Nm3	Sistema di abbattimento
E1	Lavorazione ferro	Polveri totali NOX SOX	1500	0,5 1,0 1,0	0,33 0,66 0,66	Filri a carboni attivi

- 2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza annuale:
 - 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri e non deve essere ubicato sulla facciata principale;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC CRIA;
 - 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;



- 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare all'ARPAC CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite:
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta:
- stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta Pupa Francesco con sede operativa nel Comune di napoli in via Federico Persico 10;
- 8. **inviare** copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - 9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi